

**Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullità del giudizio di primo grado - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11292 del 27/05/2005**

Nullità della citazione in primo grado - Per mancata indicazione della data dell'udienza di comparizione - Contumacia del convenuto - Appello - Deduzione della nullità - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento - Civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - in genere- Mancata indicazione dell'udienza di comparizione - Contumacia del convenuto - Appello - Deduzione della nullità - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.

La deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto in primo grado rimasto contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione non dà luogo, ove sia riscontrata fondata dal giudice d'appello, alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che non è riconducibile alle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11292 del 27/05/2005